

AUDIZIONE

**CAMERA DEI DEPUTATI
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)**

DDL N. 1033/C

"Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini"

Con riferimento al DDL n. 1033/C recante *"modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini"*, si esprimono le seguenti osservazioni.

In primo luogo, si manifesta condivisione in merito all'inserimento delle lavorazioni edili tra quelle usuranti di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 67/2011, con conseguente diritto per i lavoratori del settore all'accesso al trattamento pensionistico anticipato, poiché, come indicato nell'introduzione esplicativa al provvedimento, *"il settore edile rientra a pieno titolo nella categoria dei lavori usuranti" (...)* in quanto *"i lavoratori del settore edilizio sono sottoposti a continui sforzi che rendono l'attività da essi svolta una delle più usuranti dal punto di vista fisico"*.

Ciò, tenuto conto anche del fatto che, come indicato nell'introduzione stessa, *"Numerosi sono gli studi svolti sul comprovato affaticamento e sulla relativa usura dei lavoratori del settore edilizio. Tali studi acquisiscono ulteriore importanza ove si consideri che il settore dell'edilizia risulta essere strategico in Italia e si colloca ai primi posti per numero di occupati e fatturato"*.

Il settore delle costruzioni si contraddistingue, infatti, ai fini di una valutazione in merito alle attività usuranti, per essere complessivamente caratterizzato da lavorazioni particolarmente faticose e che, quindi, accompagnano tutto l'arco di vita lavorativa dell'operaio e non solo una parte di esso, come previsto dalle normative vigenti.

Si ritiene, pertanto, necessario prevedere una specifica revisione degli attuali parametri, anche in considerazione dell'andamento infortunistico che vede coinvolti, in particolare, i lavoratori con una maggiore età anagrafica.

Infatti, sebbene gli eventi infortunistici nel settore edile siano in diminuzione nel corso degli ultimi anni, lo stesso presenta ancora un numero di infortuni rilevante nelle fasce di età più alte.

In particolare, le ultime rilevazioni effettuate dall'INAIL, aggiornate al 30 aprile 2020, in relazione agli infortuni totali indennizzati e agli infortuni mortali definiti positivi, nel settore delle costruzioni, riportano, per l'anno 2019, 28.572 eventi infortunistici e 99 eventi mortali.

Nel settore, si registra, quindi, dal 2015 una flessione degli infortuni indennizzati totali e degli infortuni mortali definiti positivi, dopo un picco nel 2018.

Anche l'incidenza degli infortuni totali rispetto al numero di occupati ISTAT si è leggermente ridotta, passando da un indice di frequenza del 21,7 nel 2018 ad un indice di frequenza del 21,3 nel 2019 per 1.000 occupati.

Diminuisce altresì l'incidenza degli infortuni mortali rispetto al numero di occupati ISTAT, che si attesta a 0,07 per 1.000 occupati.

In relazione alla suddivisione per fasce di età, il settore delle costruzioni, dei 28.572 eventi totali sconta, per i lavoratori con età superiori ai 55 anni, 6.077 casi, pari a circa il 21% del totale:

Età	Eventi infortunistici totali-2019
da 55 a 59 anni	3.644
da 60 a 64 anni	1.831
da 65 a 69 anni	438
da 70 a 74 anni	118
da 75 anni e oltre	46

Per quanto riguarda gli infortuni mortali, si rileva che gli eventi occorsi ai lavoratori di età superiore a 55 anni, sono il 39% del totale.

Età	Eventi infortunistici mortali- 2019
da 55 a 59 anni	21
da 60 a 64 anni	11
da 65 a 69 anni	6
da 70 a 74 anni	0
da 75 anni e oltre	1

La CNCE - Commissione Nazionale Casse Edili, in relazione al numero degli operai occupati, pari a 505.455, ha calcolato che, per fasce di età, circa il 13.52% di questi ha un'età superiore ai 58 anni:

Età	Numero operai occupati
dai 58 a 60 anni	32.871
dai 61 ai 63 anni	20.882
dai 64 ai 65 anni	7.918
oltre i 65 anni	6.674
	68.345

In base al DLgs n. 67/2011, i lavoratori addetti ad attività usuranti possono andare in pensione, dal 1° gennaio 2017, con il perfezionamento del quorum 97,6 con:

- età minima pari a 61 anni e 7 mesi;
- anzianità contributiva minima di 35 anni.

Per godere dei benefici le attività usuranti devono essere state svolte:

- per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

o, in alternativa,

- per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Per l'individuazione del periodo si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante desumibile dall'accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (c.d. neutri).

Entrando nel merito del DdL in esame si ribadisce la condivisione in merito all'inserimento delle lavorazioni edili tra le attività usuranti, di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 67/2011.

Si suggerisce, in proposito, di sostituire il riferimento generico ai "*lavoratori edili*", contenuto nel DdL medesimo, con "*operai edili*", ossia con coloro che rappresentano la categoria maggiormente esposta agli eventi infortunistici conseguenti all'attività usurante e a cui si riferiscono le considerazioni contenute nella presente nota.

Si rileva, altresì, che andrebbe sostituito anche il riferimento alla data del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, rinnovato, per l'industria e le cooperative, il 18 luglio 2018. Andrebbero, inoltre, inseriti i riferimenti agli altri contratti collettivi di settore sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'art. 2 del DdL inserisce, a nostro avviso, impropriamente, un riferimento alla nuova lettera d-bis, relativa ai lavoratori edili, nel comma 1 dell'art. 5 del DLgs n. 67/2011, che riguarda l'obbligo di comunicazione annuale relativo specificamente ai lavori notturni. Si suggerisce, pertanto, di eliminare il suddetto art. 2, in quanto pleonastico, poiché detta comunicazione riguarda tutti i lavoratori che, sulla base delle condizioni previste, sono tenuti ad effettuare tale comunicazione.

Ferma restando la valutazione positiva del DdL in esame, non si può, comunque, non considerare che, per gli operai edili, per le ragioni sopra esposte, si renderebbe necessaria una ulteriore riduzione dei parametri attuali rispetto a quelli previsti dal D.Lgs n. 67/2011.

In particolare, si deve tenere conto che, nella vita lavorativa di un operaio, indipendentemente dal livello di inquadramento, si accumulano mediamente 26-28 anni di contributi e ciò non consente un agevole raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva previsti dalle attuali disposizioni per i lavori usuranti, in virtù della discontinua attività lavorativa tipica del settore delle costruzioni.

Quanto sopra proprio a causa delle interruzioni dei rapporti di lavoro caratteristiche del settore, dovute alla fine delle specifiche fasi lavorative o del cantiere e al ricorso, sempre maggiore, a causa della lunga crisi che il settore ha attraversato e sta attraversando, ulteriormente gravata dall'emergenza epidemiologica, a periodi di cassa integrazione e a trattamenti di disoccupazione involontaria.

Pertanto, in virtù della particolare esposizione degli operai edili ad attività lavorative usuranti, si potrebbe ipotizzare una riduzione dei parametri attuali prevedendo

un'anzianità contributiva minima a 30 anni e un'età minima anagrafica che si modifica sulla base dell'anzianità contributiva, con un quorum variabile in base al quale a fronte dell'aumento di contribuzione viene prevista la riduzione dell'età anagrafica:

	PROPOSTA
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	30 anni
ETÀ MINIMA ANAGRAFICA	61.7 anni

Ogni 4 anni di contribuzione aggiuntiva, si potrebbe ipotizzare la riduzione dell'età minima anagrafica a 60 e a 59 anni, ovvero:

	PROPOSTA
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	34 anni
ETÀ MINIMA ANAGRAFICA	60 anni

	PROPOSTA
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA	38 anni
ETÀ MINIMA ANAGRAFICA	59 anni

Comunque tutte le età anagrafiche individuate saranno rivalutate sulla base di eventuali disposizioni sulle aspettative di vita.

L'importanza del tema per il nostro settore è tale che, in occasione del rinnovo contrattuale del 18 luglio 2018, è stata prevista la costituzione di un apposito "*fondo prepensionamenti - prestazione per favorire l'accesso al pensionamento*" volto a sostenere economicamente l'uscita anticipata degli operai del settore.

Il fondo è alimentato da un contributo mutualistico, interamente versato dalle imprese, e consente, nel limite delle risorse disponibili, all'operaio che abbia cessato il rapporto di lavoro e che maturi i requisiti pensionistici in un certo arco temporale, di ottenere un sostegno al reddito e/o il rimborso della contribuzione volontaria.

Le prestazioni del fondo, che sarà gestito prima al livello territoriale e poi al livello nazionale, saranno erogate al lavoratore attraverso il sistema delle Casse Edili.

Al fine, pertanto, di agevolare l'ottenimento delle giuste spettanze ai lavoratori, sarebbe necessaria l'introduzione di una specifica disposizione che legittimi le singole Casse Edili/Edilcasse al versamento, per nome e per conto dei lavoratori interessati, della contribuzione volontaria utile ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico, previo rilascio di specifica delega scritta da parte dei lavoratori stessi.

Tenuto conto, inoltre, della necessità di garantire, in tempi certi ed omogenei su tutto il territorio nazionale, il riconoscimento delle prestazioni suddette, sarebbe necessaria anche l'introduzione di una disposizione che consenta alle medesime Casse Edili la raccolta delle richieste di Ecocert e il loro inoltro alle sedi Inps competenti, che dovrebbero rilasciare detti documenti entro un termine massimo di 15 giorni.